



COMUNE DI TURRI
Provincia Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale

C.M. N. 25
del 27-11-2018

ORIGINALE

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore 18:43, in Turri, nella casa Comunale, nella solita sala delle adunanze, previa notifica di inviti personali avvenuta con avvisi scritti nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Si sono presentati alla riunione:

PICCHEDDA MARTINO	P	CASULA GIULIANA	P
CAU PAOLO	P	GALITZIA MICHELANGELO	P
MARRAS SERENA	A	COTZA SIMONE	P
SANNA GIOVANNI	A	SERPI CRISTIANO	P
CASU VINICIO	A	ATZORI MARCO	A
ACCALAI ROBERTO	A		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Sig. Picchedda Martino – Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott. Fulghesu Fabio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006;
- il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42”;
- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018/2020. Aggiornamento 2018” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 13/02/2018 ;
- il Patto di Integrità del Comune di Turri approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 16/05/2017, esecutiva;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2018/2021 (dicembre 2018 – dicembre 2021);

Atteso che questo Comune, avendo alla data del 31 Dicembre 2017 una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti;

Visti:

- il Titolo VII del D.lgs. n. 267/2000 Revisione Economica- Finanziaria;
- l'articolo 234, commi 3 e 4 D.lgs. n. 267/2000 <<Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. Gli enti locali comunicano ai propri tesoreri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina>>;
- l'articolo 235, comma 1 D.lgs. n. 267/2000 <<L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale>>;
- gli articoli 239 e 240 D.lgs. n. 267/2000 in materia di “Funzioni dell'organo di revisione” e “Responsabilità dell'organo di revisione”;
- il D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, che al comma 25 dell'art. 16 prevede che <<A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Revisori dei Conti degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a

livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo n. 39/2010, nonché gli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo nel rispetto dei seguenti principi: a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune; b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali; c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali;

- il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15/02/2012 Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, recante Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario;

- la Legge Regionale 4 Febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali", in particolare l'articolo 36, commi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12 "Organo di revisione legale dei conti" secondo cui <<A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica. L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma 2, secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.

L'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi per il revisore unico e cinque nomi per il collegio dei revisori, indicata dall'organo assembleare.

Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina.

L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo.

Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione

che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico>>;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23/03/2016 “Organo di revisione legale dei conti degli enti locali. Criteri per la redazione nell’elenco e disciplina transitoria. Legge Regionale 4 Febbraio 2016, n. 2, art. 36”;
- i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali;
- l’articolo 3 in materia di modalità di nomina del Revisore secondo cui *<<L’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei revisori è il Consiglio Comunale o l’organo assembleare equivalente per gli altri enti. L’indicazione della rosa è effettuata dal Consiglio Comunale o dall’organo assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l’organo che effettua l’indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell’art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane. L’organo abilitato ad effettuare l’estrazione pubblica è il consiglio comunale o l’organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art. 36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere>>;*
- la Determinazione Prot. n. 24318 n. 1215 del 29/05/2018 della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica recante “Elenco regionale revisori legali dei conti negli Enti Locali – Aggiornamento e nuove iscrizioni anno 2018 – L.R. 4 Febbraio 2016, n. 2 art. 36 Deliberazioni della G.R. n. 14/35 del 23/03/2016 e 53/11 del 28/11/2017”;

Richiamati:

- l’articolo 241 del D.lgs. n. 267/2000 “Compenso dei Revisori” *<<Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell’articolo 239. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento*
o
.... L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina>>;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 20 Maggio 2005 “Aggiornamento limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”;

Visto in particolare l’art. 3 del decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 (G.U. 04/06/2005) secondo cui *<<Ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal*

regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò sia necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente>>;

Dato atto che:

- il Comune di Turri è collocato nella fascia demografica con meno di 500 abitanti, alla quale corrisponde un compenso annuo lordo di € 2.060,00, più IVA al 22% e contributo integrativo al 4%;
- le spese di funzionamento e di investimento danno diritto alle maggiorazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. a) e lett. b)*, del succitato D.M. 20/05/2005, se spettanti;
- al revisore spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, in base al disposto dell'art. 3 dello stesso decreto ministeriale

Ritenuto, quindi, di quantificare, ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs 267/2000, il compenso annuo lordo spettante al revisore nella misura di € 2.060,00 più IVA e la maggiorazione di cui all'art. 1, comma 1, *lett. a)*, del succitato D.M. 20/05/2005, se spettante e contributo integrativo al 4%, oltre le spese viaggio effettivamente sostenute;

Richiamati:

- l'articolo 6, comma 3 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30.07.2010, n. 122, secondo cui a decorrere dal 1/01/2011 le indennità, i compensi corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni ai componenti di organi di direzione e controllo ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;
- l'art. 10, comma 5 del D.L. 31.12.2014, n. 192 avente ad oggetto "Proroga di termini in materia economica e finanziaria" secondo cui "All'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modificazioni, le parole: "sino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2015";

Preso atto che dal 1 Gennaio 2018 non è applicabile la riduzione dei compensi corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni ai componenti di organi di direzione e controllo ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;

Evidenziato, inoltre, che:

- ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 236 del D.Lgs n. 267/2000;
- in base all'art. 238 del D.Lgs n. 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali:
 - non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
 - non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5000 e i 9999;
 - non più di uno con popolazione pari o superiore a 1000.000 di abitanti;

Ritenuto quindi necessario procedere alla nomina del Revisore unico dei conti del Comune di Turri per il triennio 2018/2021, periodo dicembre 2018 – dicembre 2021, secondo i criteri approvati con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23/03/2016;

Dopo quanto sopra premesso, il **Sindaco** illustra le modalità di nomina del Revisore dei Conti, spiegando che la nomina è articolata in tre fasi, riepilogate come segue:

- **1^ fase:** votazione a scrutinio segreto per l'indicazione della rosa di tre nomi estratti dall'elenco regionale di cui in premessa, dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome tra gli iscritti nella fascia 1; saranno designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è designato il revisore più giovane;

- **2^ fase:** estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata del Consiglio Comunale;

- **3^ fase:** proclamazione del Revisore di conti

Il **Sindaco** avvia la procedura di votazione a scrutinio segreto e nomina scrutatori i Signori Consiglieri Comunali Galitzia e Cau;

Vengono quindi distribuite le schede per la votazione a scrutinio segreto del Revisore dei Conti;

Subito dopo le schede votate vengono raccolte in un'urna e si procede alle operazioni di scrutinio delle stesse, con l'assistenza continua degli scrutatori nominati dal Sindaco, ottenendo il seguente risultato:

La rosa dei nomi per la nomina dell'organo unico di revisione del Comune di Turri 2018/2021 è così composta:

1. Dott. Cuccu Giuseppe - Iscrizione Revisori Mef n. **80412** (voti 2);
2. Dott.ssa Vacca Maria Carmine - Iscrizione Revisori Mef n. **80848** (voti 2);
3. Dott. Caddeo Roberto - Iscrizione Revisori Mef n. **119872** (Voti 2);

Visto l'esito della votazione di cui sopra

Unanime

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di designare la rosa dei tre nomi per la nomina del Revisore dei Conti del Comune di Turri per il triennio 2018-2021, come in appresso:

1. Dott. Cuccu Giuseppe - Iscrizione Revisori Mef n. **80412**
2. Dott.ssa Vacca Maria Carmine - Iscrizione Revisori Mef n. **80848**
3. Dott. Caddeo Roberto - Iscrizione Revisori Mef n. **119872**

Si procede quindi all'estrazione pubblica, come previsto dall'art. 36 della L.R. 2/2016.

Effettuata l'estrazione pubblica attraverso le seguenti modalità: Il nome di ciascun revisore dei conti designato viene trascritto su un foglio, che viene ripiegato, in modo da garantire la riservatezza del nome trascritto. Quindi i tre fogli, uguali, contenenti ciascuno il nome di un Revisore dei conti designato, vengono inseriti nell'urna. Il consigliere comunale nominato scrutatore viene invitato ad effettuare l'estrazione. Dopo di che viene data lettura del nome del revisore dei conti estratto, che è il seguente:

1 Estratto: Dott. Caddeo Roberto

Si procede quindi alle estrazioni successive al fine di individuare colui che sarà chiamato a ricoprire l'incarico nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto precedentemente estratto:

2 Estratto: Dott.ssa Vacca Maria Carmine

3 Estratto: Dott. Cuccu Giuseppe

Visto l'esito della estrazione pubblica,

Unanime

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di nominare il Dott. Roberto Caddeo, iscritto nell'elenco regionale di cui alla premessa del presente atto, Revisore dei Conti del Comune di Turri per il triennio 2018-2021 (periodo Dicembre 2018 – Dicembre 2021);

Di dare atto che nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del Dott. Caddeo si procederà al subentro nell'ordine di estrazione di cui sopra;

Di dare atto che al Revisore nominato verrà corrisposto il compenso annuo di € 2.060,00, più IVA e contributo integrativo al 4%, nella misura del limite stabilito dal decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005 e di cui all'art. 241 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., al quale deve essere applicata la maggiorazione del 10% di cui alla lettera a) dell'art. 1 del D.M. 20 maggio 2005 in quanto applicabile;

Di recepire, per quanto riguarda i rimborsi spese spettanti al revisore dei conti, quanto fissato dall'art. 3 del DM 20 maggio 2005, disciplinando il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, nella misura di un quinto del prezzo della benzina verde, se dovuto, e fermo restando il rispetto dei vincoli di legge;

Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario gli ulteriori adempimenti in merito all'assunzione dell'impegno di spesa;

Di dare atto che come previsto dall'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, la nomina del revisore dei conti e il relativo nominativo verranno comunicati al tesoriere entro n. 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina;

Di dichiarare con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli sottoscritti:

Il Sindaco
Dott. Picchedda Martino

Il Segretario Comunale
Dott. Fulghesu Fabio

Addi 4 Dicembre 2018

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Comunale
Dott. Fulghesu Fabio

PARERE: Regolarità tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267 VISTO con parere favorevole
--

Il Responsabile del servizio Dott. LAI DANIELE

PARERE: Regolarita' contabile (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267 VISTO con parere favorevole

Il Responsabile del servizio Dott. LAI DANIELE
